

NEWSLETTER N. 17

Aggiornamento normativo – Focus: “Decreto Semplificazioni”. **Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 - “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”.**

In data 31 maggio 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 129, il Decreto-legge n. 77, “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” (cosiddetto Decreto Semplificazioni), in vigore dal successivo 1° giugno 2021, a norma dell’art. 67 del medesimo decreto.

* * *

Si segnalano di seguito le principali e più rilevanti modifiche normative introdotte, distinte per aree di interesse.

Procedimento Amministrativo (modifiche alla Legge 7 agosto 1990, n. 241).

Articolo 2 - Conclusione del procedimento.

Per effetto delle modifiche apportate dall’ art. 61 del Decreto Semplificazioni al comma 9-bis dell’ articolo 2, l’organo di governo potrà individuare sia un soggetto, facente parte delle figure apicali della PA, sia un’unità organizzativa, a cui conferire il potere sostitutivo in caso di inerzia.

Inoltre, decorso inutilmente il termine previsto per la conclusione del procedimento, tali soggetti dovranno esercitare il proprio potere sostitutivo sia a seguito di richiesta dell’interessato sia d’ufficio.

Articolo 20 - Silenzio assenso.

L’art. 62 del Decreto Semplificazioni ha introdotto, in materia di silenzio assenso, il seguente comma 2-bis “Nei casi in cui il silenzio dell’amministrazione equivale a provvedimento di accoglimento ai sensi del comma 1, fermi restando gli effetti comunque intervenuti del silenzio assenso, l’amministrazione è tenuta, su richiesta del privato, a rilasciare, in via telematica, un’attestazione circa il decorso dei termini del procedimento e pertanto dell’intervenuto accoglimento della domanda ai sensi del presente articolo. Decorso inutilmente dieci giorni dalla richiesta, l’attestazione è sostituita da una dichiarazione del privato ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.”

Articolo 21-novies - Annullamento d’ufficio.

L’art. 63 ha ridotto da diciotto a dodici mesi il termine entro cui l’amministrazione possa d’ufficio annullare un provvedimento illegittimo.

Diritto Ambientale (modifiche al D.lgs. n. 152/2006)

Articolo 7-bis - Competenze in materia di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA.

Il nuovo comma 2-bis, come sostituito dall'art. 18 del Decreto Semplificazioni, stabilisce che le opere, gli impianti e le infrastrutture necessarie, tra l'altro, all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza - di seguito PNRR- (nello specifico concernenti la transizione energetica ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati in materia di clima ed energia) "costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti".

Articolo 8 - Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS.

Per effetto dell'art. 17 del Decreto Semplificazioni è stato sostituito il previgente comma 2-bis ed è stata istituita un'apposita commissione, denominata "Commissione Tecnica PNRR-PNIEC", che verrà posta alle dipendenze del Ministero della transizione ecologica ed avrà il compito di effettuare le procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti relativi o finanziati dai fondi del PNRR.

Inoltre, per effetto del periodo aggiunto al primo comma dell'articolo 8 del D.lgs. 152/2006, nella trattazione dei procedimenti verrà data "precedenza ai progetti aventi un comprovato valore economico superiore a 5 milioni di euro ovvero una ricaduta in termini di maggiore occupazione - attesa superiore - a quindici unità di personale, nonché ai progetti cui si correlano scadenze non superiori a dodici mesi, fissate con termine perentorio dalla legge o comunque da enti terzi, e ai progetti relativi ad impianti già autorizzati la cui autorizzazione scade entro dodici mesi dalla presentazione dell'istanza."

Articolo 19 - Modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA.

È stato fissato in trenta giorni (anziché in quarantacinque) il termine entro cui chiunque vi abbia interesse può presentare le proprie osservazioni, all'autorità competente, relativamente "allo studio preliminare ambientale e alla documentazione allegata".

Inoltre, nel medesimo lasso di tempo previsto per l'adozione del provvedimento di assoggettabilità a VIA (i successivi quarantacinque giorni dalla scadenza del termine indicato nel comma 4 dell'art. 19 del D.lgs. 152/2006), l'Autorità competente potrà "richiedere chiarimenti e integrazioni al proponente finalizzati alla non assoggettabilità del progetto al procedimento di VIA. In tal caso, il proponente può richiedere, per una sola volta, la sospensione dei termini, per un periodo non superiore a sessanta giorni, per la presentazione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti. Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione."

Infine, è stato introdotto l'obbligo, per l'autorità competente di pronunciarsi sulla richiesta di condizioni ambientali formulata dal proponente entro trenta giorni "con determinazione positiva o negativa, esclusa ogni ulteriore interlocuzione o proposta di modifica".

Articolo 23 - Presentazione dell'istanza, avvio del procedimento di VIA pubblicazione degli atti.

È stato aumentato da dieci a quindici il numero dei giorni entro cui l'Autorità competente verifica (i) "la completezza della documentazione", (ii) "l'eventuale ricorrere della fattispecie di cui all'articolo 32, comma 1" e (iii) "l'avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 33" relativamente all'istanza di VIA.

Articolo 25 - Valutazione degli impatti ambientali e provvedimento di VIA.

L'articolo 20 del Decreto Semplificazioni ha introdotto specifiche disposizioni relative alla valutazione degli impatti ambientali ed ai procedimenti di VIA, di competenza statale, concernenti i progetti facenti parte del PNRR, sostituendo come segue, i commi dell'art. 25 del TUA: " 2. Nel caso di progetti di competenza statale, ad esclusione di quelli di cui all'articolo 8, comma 2-bis, l'autorità competente, entro il termine di sessanta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all'articolo 24, adotta il provvedimento di VIA previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di trenta giorni. Nei casi di cui al precedente periodo, qualora sia necessario procedere ad accertamenti e indagini di particolare complessità, l'autorità competente, con atto motivato, dispone il prolungamento della fase di valutazione sino a un massimo di ulteriori trenta giorni, dando tempestivamente comunicazione per via telematica al proponente delle ragioni che giustificano la proroga e del termine entro cui sarà emanato il provvedimento. Nel caso di consultazioni transfrontaliere il provvedimento di VIA è proposto all'adozione del Ministro entro il termine di cui all'articolo 32, comma 5-bis. 2-bis. Per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, la Commissione di cui al medesimo comma 2-bis, si esprime entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all'articolo 24 e comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di cui all'articolo 23 predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. Nei successivi trenta giorni, il direttore generale del Ministero della transizione ecologica adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di venti giorni. Nel caso di consultazioni transfrontaliere il provvedimento di VIA è adottato entro il termine di cui all'articolo 32, comma 5-bis. 2-ter. Nei casi in cui i termini per la conclusione del procedimento di cui al comma 2-bis, primo e secondo periodo, non siano rispettati è automaticamente rimborsato al proponente il cinquanta per cento dei diritti di istruttoria di cui all'articolo 33, mediante utilizzazione delle risorse iscritte in apposito capitolo a tal fine istituito nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica con uno stanziamento di euro 840.000 per l'anno 2021, di euro 1.640.000 per l'anno 2022 ed euro 1.260.000 per l'anno 2023. 2-quater. In caso di inerzia nella conclusione del procedimento da parte delle Commissioni di cui all'articolo 8, commi 1 e 2-bis, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, acquisito, qualora la competente commissione di cui all'articolo 8 non si sia pronunciata, il parere

dell'ISPRA entro il termine di trenta giorni, provvede all'adozione dell'atto omissivo entro i successivi trenta giorni. In caso di inerzia nella conclusione del procedimento da parte del direttore generale del ministero della transizione ecologica ovvero in caso di ritardo nel rilascio del concerto da parte del direttore generale competente del Ministero della cultura, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 241 del 1990, provvede al rilascio degli atti di relativa competenza entro i successivi trenta giorni." 2-quinquies. Il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura comprende l'autorizzazione di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica."

Articolo 184-ter- Cessazione della qualifica di rifiuto.

L'articolo 34 del Decreto Semplificazioni ha modificato il terzo comma dell'art. 184-ter TUA come segue *"In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al titolo III-bis della parte seconda del presente decreto, per lo svolgimento di operazioni di recupero ai sensi del presente articolo, sono rilasciate o rinnovate nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, e sulla base di criteri dettagliati, definiti nell'ambito dei medesimi procedimenti autorizzatori, previo parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA o dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente che includono[...]"*

Inoltre, sono stati soppressi il secondo e terzo periodo del comma 3-ter ed i commi 3-quater e 3-quinquies.

Contratti pubblici

Articolo 44 - Semplificazioni procedurali in materia di opere pubbliche di particolare complessità o di rilevante impatto.

Al **comma 1**, si prevede, in relazione agli interventi indicati nell'allegato IV, la trasmissione del progetto di fattibilità tecnica ed economica al Consiglio superiore dei lavori pubblici. In caso di incompletezze, il progetto è restituito alla stazione appaltante con l'indicazione degli errori riscontrati e delle eventuali modifiche necessarie. Si applica al procedimento di approvazione il meccanismo del silenzio-assenso.

Il **comma 2** si occupa della verifica preventiva dell'interesse archeologico, prescrivendo la trasmissione del progetto di fattibilità tecnica ed economica al Consiglio superiore dei lavori pubblici; nella ipotesi cui sia richiesta la VIA, per applicazione del **comma 3**, il progetto di fattibilità tecnica ed economica è trasmesso dalla stazione appaltante, entro i termini previsti dal comma 2, all'autorità competente, unitamente alla documentazione acquisita all'esito dello svolgimento del dibattito pubblico.

Il **comma 4** assegna un termine di quindici giorni alla stazione appaltante per convocare la conferenza di servizi in forma semplificata per l'approvazione del progetto di fattibilità

tecnica ed economica, con decorrenza del termine a partire dalla data di trasmissione al Consiglio superiore dei lavori pubblici del medesimo progetto. Nel corso della Conferenza dei Servizi sono acquisite e valutate le eventuali prescrizioni e direttive adottate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonché gli esiti del dibattito pubblico e le eventuali preliminari osservazioni concernenti la verifica preventiva dell'interesse archeologico e la valutazione di impatto ambientale. La determinazione conclusiva sostituisce qualsiasi altro provvedimento, con effetti anche urbanistici, edilizi ed ambientali.

In caso di dissenso tra i membri, la questione è posta, *ex commi 5 e 6*, all'esame del Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici e definita secondo una nuova modalità in cui è adottata una determinazione motivata improntata ad una soluzione condivisa, che sostituisce il provvedimento della conferenza dei servizi; in presenza di dissensi qualificati ai sensi dell'articolo 14-*quinquies*, commi 1 e 2, della medesima legge n. 241 del 1990, il Comitato speciale demanda la risoluzione della questione al Consiglio dei ministri.

Il **comma 7** prevede che la verifica del progetto definitivo e del progetto esecutivo condotta ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 debba estendersi anche all'ottemperanza alle prescrizioni impartite in sede di conferenza di servizi e di VIA.

Il **comma 8** pone in capo alla stazione appaltante l'obbligo di indire la procedura di aggiudicazione non oltre 90 giorni dalla data della determinazione motivata. In caso di inosservanza del termine di cui al primo periodo, l'intervento sostitutivo è attuato nelle forme e secondo le modalità di cui all'articolo 13.

Articolo 45 - Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del Consiglio Superiore dei lavori pubblici.

La disposizione prevede, al comma 1, l'istituzione, fino al 31 dicembre 2026, presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, di un Comitato speciale, cui compete l'espressione dei pareri di cui all'articolo 44. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici ed è composto da: a) sette dirigenti di livello generale in servizio presso le amministrazioni dello Stato; b) tre rappresentanti designati dalla Conferenza unificata; c) tre rappresentanti designati dagli Ordini professionali; d) quattordici esperti scelti fra docenti universitari di chiara ed acclarata competenza; e) un magistrato amministrativo, con qualifica di Consigliere, un consigliere della Corte dei conti e un avvocato dello Stato. Il comma 2 prevede che al Comitato possono essere invitati a partecipare, in qualità di esperti senza diritto di voto, studiosi e tecnici. Le modalità di designazione sono demandate ad un decreto del Presidente del Consiglio. Per lo svolgimento dell'attività istruttoria il comma 4 istituisce presso il Consiglio Superiore dei lavori pubblici una struttura di supporto.

Articolo 46 - Modifiche alla disciplina del dibattito pubblico.

In relazione agli interventi indicati all'interno dell'allegato IV, nonché per quelli finanziati in tutto o in parte con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano nazionale per gli investimenti complementari, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili individuerà - con apposito decreto - soglie dimensionali per il dibattito pubblico obbligatorio inferiori a quelle previste attualmente; la disposizione inoltre impone termini ridotti per tutto il procedimento. Dal punto di vista procedurale, l'avvio del dibattito pubblico obbligatorio in questi casi è contestuale alla trasmissione del progetto di fattibilità tecnica ed economica al Consiglio superiore dei lavori pubblici per l'acquisizione del parere di cui all'articolo 44 del D.l. n. 77 del 2021.

La Commissione nazionale per il dibattito pubblico predisporrà un elenco di soggetti che potranno rivestire l'incarico di coordinatore del dibattito pubblico. La Commissione nazionale per il dibattito pubblico potrà esercitare poteri sostitutivi nell'eventualità di inosservanza dei termini fissati per l'esaurimento della procedura di partecipazione. Ai componenti della Commissione nazionale è riconosciuto, per l'esercizio dei poteri sostitutivi, un rimborso delle spese sostenute.

Articolo 47 - Pari opportunità, generazionali e di genere, nei contratti pubblici PNRR e PNC.

La disposizione è finalizzata ad adottare ulteriori misure per favorire e promuovere l'imprenditoria giovanile, la parità di genere e l'assunzione di giovani.

Il **comma 1** prevede l'ambito applicativo dell'articolo, disponendo che le misure contenute nella disposizione in commento riguardano le procedure afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1 del decreto - legge 6 maggio 2021, n. 59.

Il **comma 2** stabilisce che gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (aziende pubbliche e private che occupano oltre cento dipendenti), producano, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del citato art. 46

Il **comma 3** prevede che gli operatori economici, diversi da quelli indicati nel comma 2 e che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e inferiore a 100 sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di

assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta, analogamente a quanto previsto dall'art. 46 D.lgs. n. 198 del 2006, entro sei mesi dalla conclusione del contratto.

Il **comma 4** stabilisce che le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell'offerta, criteri orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, la parità di genere e l'assunzione di giovani, fino all'età di trentasei anni, e di donne. Inoltre, ad esclusione dei casi disciplinati dal successivo comma 7, è previsto che l'impegno ad assicurare una quota pari almeno al 30%, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, all'occupazione giovanile e femminile, è requisito necessario dell'offerta.

Al **comma 5**, vengono indicate ulteriori misure premiali che determinano l'assegnazione di un punteggio aggiuntivo all'offerente o al candidato.

Il **comma 6** stabilisce che - in caso di inadempimento dell'appaltatore agli obblighi di cui al comma 3 ovvero degli obblighi di cui al comma 4 - i contratti di appalto prevedano l'applicazione di penali commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto, nel rispetto dell'importo complessivo dell'articolo 51 del presente decreto.

La violazione dell'obbligo di cui al comma 3 determina, altresì, l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse di cui al comma 1.

Il **comma 7** prevede che le stazioni appaltanti possono escludere l'applicazione delle misure previste dal quarto comma o prevedere una percentuale delle nuove assunzioni necessarie, inferiore a quella prevista dal citato comma 4, dandone adeguata e specifica motivazione, qualora l'oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l'inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

Il **comma 8** prevede la possibilità, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, di adottare linee guida da parte con cui definire le modalità e i criteri applicativi delle misure previste dal presente articolo, indicare ulteriori misure premiali e predisporre modelli di clausole da inserire nei bandi di gara differenziate per settore, tipologia e natura del contratto o del progetto.

Il **comma 9** dispone che i rapporti e le relazioni previste dal 2 e dal 3 comma dell'articolo sono pubblicati sul profilo del committente, nella sezione "*Amministrazione trasparente*", ai sensi dell'arti. 29 D.lgs. 50/2016, e comunicati alla Presidenza del Consiglio dei ministri e

al Ministro per le pari opportunità e della famiglia e al Ministro per le politiche giovanili e il servizio civile universale.

Articolo 48 - Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC.

L'articolo introduce misure di semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea.

Al comma 1 in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea, si prevede l'applicazione delle disposizioni di cui al titolo V del decreto, nonché dell'articolo 207, comma 1, del D.l. n. 34/2020, nonché delle disposizioni di cui al presente articolo.

Il **comma 2** prevede, per ogni procedura, la nomina di un responsabile unico del procedimento che, con propria determinazione adeguatamente motivata, valida e approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d'opera, fermo restando quanto previsto dall'articolo 26, comma 6, D.lgs. 50/2016 che in relazione alla verifica preventiva della progettazione prevede che l'attività di verifica è effettuata dai seguenti soggetti:

Al **comma 3** è previsto che le stazioni appaltanti possono ricorrere alla procedura di cui all'articolo 63 D.lgs. 50/2016, per i settori ordinari, e alla procedura di cui all'articolo 125 per i settori speciali, nella misura strettamente necessaria, quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonché al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea.

Il comma 4 prevede che, in caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici individuate al comma 1 della disposizione, relative ai lavori di cui al comma 7, primo periodo, si applica l'articolo 125 del Codice del processo amministrativo.

Il **comma 5** prevede - in deroga a quanto previsto dall'articolo 59, commi 1, 1-bis e 1-ter, D.lgs. 50/2016 - che è ammesso l'affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 23, comma 5, D.lgs. 50/2016.

Si prevede altresì che, in relazione al progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara, è sempre convocata la conferenza di servizi di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

L'affidamento avviene mediante acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta ovvero, in alternativa, mediante offerte aventi a oggetto la realizzazione del progetto definitivo, del progetto esecutivo e il prezzo. In entrambi i casi, l'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori.

Al **comma 6** si prevede, per le procedure relative agli affidamenti di cui al comma 1, che le stazioni possono prevedere, nel bando di gara o nella lettera di invito, l'assegnazione di un punteggio premiale per l'uso nella progettazione dei metodi e strumenti elettronici specifici di cui all'articolo 23, comma 1, lettera h), D.lgs. 50/2016.

Tali strumenti utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e il coinvolgimento di specifiche progettualità tra i progettisti. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, con provvedimento del MIMS, sono stabilite le regole e specifiche tecniche per l'utilizzo di tali metodi e strumenti elettronici, assicurandone il coordinamento con le previsioni di cui al decreto non regolamentare adottato ai sensi del comma 13 del citato articolo 23.

Al **comma 7** si introducono ulteriori misure di semplificazione procedurale in relazione al parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici previsto dalla normativa vigente. A tal fine, per gli interventi di cui al comma 1 - in deroga a quanto previsto dall'articolo 215 del decreto legislativo n. 50 del 2016 - il parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici è reso esclusivamente sui progetti di fattibilità tecnica ed economica di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 % dallo Stato, di importo pari o superiore ai 100 milioni di euro. In tali casi, il parere reso dal Consiglio Superiore, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 9, del D.l. n. 32/2019, non riguarda anche la valutazione di congruità del costo.

In relazione agli investimenti di cui al primo periodo di importo inferiore ai 100 milioni di euro, dalla data di entrata in vigore della 44 presente disposizione e fino al 31 dicembre 2026, si prescinde dall'acquisizione del parere di cui all'articolo 215, comma 3, D.lgs n. 50/2016. Il medesimo comma prevede che, con provvedimento del Presidente del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, sono individuate le modalità di presentazione delle richieste di parere di cui al presente comma, il contenuto essenziale dei documenti e degli elaborati di cui all'articolo 23, commi 5 e 6, D.lgs. 50/2016, occorrenti per l'espressione del parere, e sono altresì disciplinate, fermo quanto previsto dall'articolo 45 del presente decreto, procedure semplificate per la verifica della completezza della documentazione prodotta e, in caso positivo, per la conseguente definizione accelerata del procedimento.

Articolo 49 - Modifiche alla disciplina del subappalto.

L'articolo apporta modifiche all'articolo 105 D.lgs. 50/2016 in materia di subappalto al fine di risolvere alcune criticità evidenziate dalla Commissione UE con la procedura di infrazione n. 2018/ 2273.

In particolare:

◇ al **comma 1, lettera a)** si stabilisce che, fino al 31 ottobre 2021, in deroga all'articolo 105, commi 2 e 5, D.lgs. 50/2016, il subappalto non può superare la quota del 50% dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Di conseguenza, viene abrogato l'articolo 1, comma 18, primo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, che prevede l'innalzamento del limite del subappalto dal 30 al 40 % fino al 31 dicembre 2021.

◇ al **comma 1, lettera b):**

- è modificato il **comma 1** del citato articolo 105 al fine di stabilire che, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d) (modifiche ammesse del contratto), il contratto non può essere ceduto e non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. Si chiarisce, comunque, che il subappalto è ammesso secondo le disposizioni previste dall'articolo;

- è modificato il **comma 14** con la seguente previsione *"il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale."* Tale disposizione si rende necessaria per garantire la tutela dei lavoratori dagli eccessivi ribassi applicati ai subappaltatori anche alla luce della soppressione della previsione che stabilisce un limite percentuale (20%) al ribasso ea per risolvere la procedura di infrazione che ritiene l'ordinamento interno non compatibile con le direttive eurounitarie laddove si prevede un limite prestabilito per legge per il ribasso d'asta.

◇ al **comma 2** si prevedono delle ulteriori modifiche al citato articolo 105 che entrano in vigore a partire dal 1° novembre 2021 ed in particolare:

- alla **lettera a)** si sostituisce il terzo periodo del comma 2, dove è previsto il limite percentuale del subappalto, oggetto della citata procedura di infrazione, stabilendo che le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del Codice,

previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 89, comma 11, dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 del medesimo articolo 1 ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

Tali disposizioni si rendono opportune per consentire alle stazioni appaltanti di poter prevedere, previa adeguata motivazione, delle limitazioni al subappalto per casi di particolare rilevanza predeterminate per legge.

- **lettera b):** è abrogato il comma 5 che prevede delle limitazioni del subappalto per le opere c.d. "super specialistiche".

- **lettera c):** si interviene sul comma 8 al fine di prevedere che il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto, a fronte della disposizione vigente la quale stabilisce che il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante.

◇ Al **comma 3** si prevede che le amministrazioni competenti devono:

- assicurare la piena operatività della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici di cui all'articolo 81 del codice dei contratti pubblici, come modificato dal presente decreto-legge;

- adottare il documento relativo alla congruità dell'incidenza della manodopera, di cui all'articolo 105, comma 16, del D.lgs. 50/2016 e all'articolo 8, comma 10 D.L. n. 76/2020;

- adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto Semplificazioni, il regolamento di cui all'articolo 91, comma 7, del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, con cui sono individuate le diverse tipologie di attività suscettibili di infiltrazione mafiosa nell'attività di impresa.

◇ Al **comma 4** si prevede, infine, che per garantire la piena operatività e l'implementazione della banca dati di cui all'articolo 81 D. Lgs.50/2016 è autorizzata la spesa di euro 1 milione per l'anno 2021 e di euro 2 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026

Articolo 50 - Semplificazioni in materia di esecuzione dei contratti pubblici PNRR e PNC.

L'articolo 50 introduce misure di semplificazione in materia di esecuzione dei contratti pubblici PNRR e PNC in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dai predetti piani.

In particolare, si prevede:

- al **comma 3**, che il contratto diviene efficace immediatamente con la stipula e, perciò, non trova applicazione la condizione sospensiva di cui all'art. 32, comma 12, d.lgs. 50/2016;
- al **comma 4**, (I) che la stazione appaltante riconosce – per mezzo di apposita previsione nel bando o nell'avviso di indizione della gara – un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo rispetto al termine di ultimazione dei lavori e (II) che – in deroga all'art. 113-*bis* del Codice dei contratti – le penali possono essere calcolate in misura compresa tra lo 0,6 per mille e l'1 per mille e non possono superare complessivamente il 20% dell'importo contrattuale.

Articolo 51 - Modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76.

L'articolo modifica il precedente decreto "Semplificazioni" (D.l.16 luglio 2020, n. 76) prevedendo in particolare:

- al **comma 1, lett. a), n. 1**, la proroga dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2023 delle procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia previste dall'articolo 1, comma 1, del citato D.l. n. 76 del 2020;
- al **comma 1, lett. a), n.2.1**, la conferma dell'affidamento diretto per i lavori fino a 150.000 euro e l'elevazione a 139.000 euro del limite per l'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, delle forniture e servizi (ivi inclusi servizi di ingegneria e architettura) nel rispetto dei principi di efficacia;
- al **comma 1, lett. a) n. 2.2**, la procedura negoziata con 5 operatori per i lavori oltre i 150.000 euro e fino a un milione e per forniture e servizi (ivi inclusi servizi di ingegneria e architettura) da 139 mila euro fino alle soglie comunitarie mentre, per i lavori di importo pari o superiore ad un milione e fino a soglia comunitaria, l'invito deve riguardare almeno dieci operatori;
- al **comma 1, lett. b)**, la proroga fino al 30 giugno 2023 delle disposizioni di semplificazione previste all'art.2, comma 1, del D.l. 76/2020.
- al **comma 1, lett. c)** la proroga fino al 30 giugno 2023 delle disposizioni di semplificazione previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, del D.l. 76/2020 in materia di verifiche antimafia e

protocolli di legalità che consentono alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai privati agevolazioni o benefici economici, anche in assenza della documentazione antimafia, con il vincolo della restituzione laddove in esito alle verifiche antimafia dovesse essere pronunciata una interdittiva e di stipulare contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture sulla base di una informativa antimafia liberatoria provvisoria,;

- al **comma 1, lett. d)**, la proroga al 30 giugno 2023 delle previsioni di cui all'art. 5 del D.l. 76/2020 in materia di sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica; inoltre, nelle ipotesi di gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica o dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle opere (ivi incluse le misure adottate per contrastare l'emergenza sanitaria globale da COVID-19) e di gravi ragioni di ordine tecnico, idonee a incidere sulla realizzazione a regola d'arte dell'opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le parti, le stazioni appaltanti o le autorità competenti autorizzano nei successivi dieci giorni la prosecuzione dei lavori nel rispetto delle esigenze sottese ai provvedimenti di sospensione adottati, salvi i casi di assoluta e motivata incompatibilità tra causa della sospensione e prosecuzione dei lavori, sulla base del parere (e non già determinazione) del Collegio consultivo tecnico;

- al **comma 1, lett. e)**, si apportano modifiche all'articolo 6 del D.l. 76/2020, recante la disciplina il Collegio Consultivo Tecnico. In particolare:

- punto 1): si prorogano al 30 giugno 2023 tutte le previsioni contenute nella predetta disposizione;
- punto 2): si precisa che le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due componenti del Collegio individuati anche tra il proprio personale dipendente ovvero tra persone ad esse legate da rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione anche continuativa in possesso dei requisiti previsti;
- punto 3): al fine in rafforzare il valore delle determinazioni assunte dal Collegio Consultivo Tecnico, nonché la loro efficacia conformativa, si stabilisce che, fermo restando quanto previsto dagli artt. 92 e 96 c.p.c., laddove il provvedimento che definisce il giudizio corrisponda interamente al contenuto della determinazione del Collegio Consultivo, il giudice escluda la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che non ha osservato la determinazione, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanni al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto;
- punto 4): si interviene sul comma 7 del citato art. 7 D.L. 76/2020, sopprimendo il secondo periodo (il quale prevede che, in mancanza di determinazioni o pareri, ai componenti il Collegio spetta un gettone unico onnicomprensivo) e si provvede ad inserire, ai fini del necessario coordinamento normativo, il riferimento alle linee guida previste dal nuovo comma 8-ter;

- punto 5), si prevede l’inserimento nell’articolo 6 del nuovo comma 8-bis. In particolare, il comma 8-bis prevede che, con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono approvate apposite Linee guida volte a definire i requisiti professionali e i casi di incompatibilità dei membri e del Presidente del Collegio Consultivo Tecnico, i criteri preferenziali per la loro scelta, i parametri per la determinazione dei compensi rapportati al valore e alla complessità dell’opera, all’entità e alla durata dell’impegno richiesto ed al numero e alla qualità delle determinazioni assunte, le modalità di costituzione e funzionamento del collegio e il coordinamento con gli altri istituti consultivi, deflattivi e contenziosi esistenti;
- infine, si stabilisce che con il medesimo decreto, è istituito presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, un Osservatorio permanente per assicurare il monitoraggio sull’attività dei collegi consultivi tecnici, al quale ciascun Presidente dei detti collegi è tenuto a trasmettere gli atti di nomina e le determinazioni assunte dal collegio entro cinque giorni dall’adozione.

- al **comma 1, lett. f)**, si dispone la proroga fino al 30 giugno 2023 delle disposizioni dall’articolo 8, comma 1 del D.L. 76/2020, prevedendo che: - la consegna dei lavori in via d’urgenza sia sempre autorizzata; - si possa ovviare alla visita dei luoghi, nonché alla consultazione sul posto dei documenti di gara quando non necessario; - si possano applicare le riduzioni dei termini per motivi di urgenza per le procedure ordinarie; -si possano prevedere affidamenti anche nel caso in cui questi non siano stati preventivamente inseriti in programmazione a condizione che si provveda ad aggiornare i documenti programmatori.

- al **comma 1, lett. g)**, si stabilisce la proroga fino al 30 giugno 2023 delle disposizioni previste dall’articolo 13, comma 1 del D.L. 76/2020, recante “*Accelerazione del procedimento in conferenza di servizi*”.

- al **comma 1, lett. h)**, la proroga fino al 30 giugno 2023 delle disposizioni previste dall’articolo 21, comma 2 del D.L. 76/2020, in materia di responsabilità erariale, prevedendo che la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, sia limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente risulti da lui dolosamente voluta, con la precisazione che tale limitazione di responsabilità non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente.

- al **comma 2**, precisa che la proroga sino al 30 giugno 2023 relativa alle previsioni recate dall’articolo 2, comma 1 del D.L. 76/2020, non operi con riferimento alle disposizioni recate dal comma 4 del medesimo articolo 2 che, seppure limitatamente ad alcuni specifici settori, sino al 31 dicembre 2021 autorizza le stazioni appaltanti ad operare in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6

settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle Direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e delle disposizioni in materia di subappalto.

- al **comma 3**, si specifica che le modifiche apportate dal comma 1, lettera a), numero 2), numeri 2.1 e 2.2, all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge n. 76 del 2020, si applicano alle procedure avviate dopo l'entrata in vigore del presente decreto. Per le procedure i cui bandi o avvisi di indizione della gara siano pubblicati prima dell'entrata in vigore del decreto Semplificazioni ovvero i cui inviti a presentare le offerte o i preventivi siano inviati entro la medesima data continua ad applicarsi il citato articolo 1 del decreto-legge n. 76 del 2020 nella formulazione antecedente alle modifiche apportate con il presente decreto.

Articolo 52 - Modifiche al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 e prime misure di riduzione delle stazioni appaltanti.

La disposizione interviene sull'articolo 1 del D.L. "Sblocca cantieri" n. 32/2019, introducendo le seguenti rilevanti modifiche:

- il **numero 1.1)**, proroga al 31 dicembre 2023 il regime sperimentale di disapplicazione di alcune norme del codice dei contratti pubblici;

- il **numero 3)**, proroga fino al 30 giugno 2023 il termine entro il quale è prevista l'applicazione anche ai settori ordinari della norma prevista dall'articolo 133, comma 8, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per i settori speciali. Detta disposizione prevede che nelle procedure aperte, gli enti aggiudicatori possono decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti e che tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista nel bando di gara o nell'avviso con cui si indice la gara;

- il **numero 4)**, modifica il comma 4, prorogando fino al 2023 la possibilità, per i soggetti attuatori di opere per le quali deve essere realizzata la progettazione, di poter avviare le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione;

-il **numero 5)**, modifica il comma 6 prorogando al 2023 la previsione della redazione di una progettazione semplificata per i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti;

- il **numero 6)**, modifica il comma 7, relativo al parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, prorogando fino al 30 giugno 2023 il periodo nel quale il Consiglio, in deroga all'articolo 215, comma 3, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, esprime il parere obbligatorio di cui al comma 3 del medesimo articolo 215 esclusivamente sui progetti di fattibilità tecnica ed economica di lavori pubblici di competenza statale o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo pari o superiore ai 100 milioni di euro.

- il **numero 7)**, modifica il comma 10 prorogando fino al 30 giugno 2023 il termine entro il quale possono essere oggetto di riserva anche gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 25 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con conseguente estensione dell'ambito di applicazione dell'accordo bonario di cui all'articolo 205 del medesimo decreto legislativo;
- il **numero 8)**, modifica il comma 15 prorogando fino al 2023 il termine entro il quale, per gli interventi di cui all'articolo 216, comma 1-bis, del codice dei contratti pubblici, le varianti da apportare al progetto definitivo approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, sono approvate esclusivamente dal soggetto aggiudicatore, anche ai fini della localizzazione e, ove occorrente, previa convocazione da parte di quest'ultimo della Conferenza di servizi, qualora non superino del 50 per cento il valore del progetto approvato;
- il **numero 9)**, modifica il comma 18 prorogando fino al 2023 il termine entro il quale sono sospese le verifiche in sede di gara, di cui all'articolo 80 del codice dei contratti pubblici, riferite al subappaltatore.

Articolo 53 - Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici.

L'articolo consente la semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR.

Per consentire l'effettuazione dei predetti acquisti in modo rapido ed efficace, la norma prevede la massima semplificazione delle relative procedure e, in particolare:

- al **comma 1**, il ricorso al solo affidamento diretto per tutti gli appalti fino al raggiungimento della soglia comunitaria; per gli appalti sopra soglia, invece, il ricorso alla procedura di cui all'art. 48, comma 3, per tutti gli affidamenti la cui determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2026;
- al **comma 2**, la possibilità per le amministrazioni di stipulare immediatamente il contratto, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'operatore economico aggiudicatario attestante il possesso dei requisiti. Per ovviare alle conseguenze derivanti dall'immediata stipula del contratto, effettuata prima dell'espletamento della verifica sul possesso dei requisiti, si prevede che il contratto sia stipulato sotto condizione risolutiva;
- al **comma 5** reca alcune modifiche al codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50:
 - la **lettera a)** novella in più parti l'**articolo 29**:
 - al punto 1) si modifica il comma 1, ampliando l'ambito di operatività degli obblighi di pubblicazione ivi previsti anche alla fase dell'esecuzione;

- al punto 2), si modifica il comma 2: il nuovo comma 2, nella specie, prevede che tutte le informazioni che costituiscono gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione, alla scelta del contraente, all'aggiudicazione e all'esecuzione di lavori, opere, servizi e forniture relativi all'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'articolo 5, sono gestite e trasmesse tempestivamente alla Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici dell'Anac attraverso le piattaforme telematiche ad essa interconnesse. Gli effetti degli atti oggetto di pubblicazione ai sensi del presente comma decorrono dalla data di pubblicazione dei relativi dati nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici;
- al punto 3) integra il comma 3 prevedendo che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano interagiscono tra loro anche attraverso la messa a disposizione di piattaforme telematiche interoperabili con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici per la gestione di tutte le fasi della vita dei contratti pubblici;
- al punto 4) modifica il comma 4 al fine di affermare l'obbligo per le stazioni appaltanti di utilizzare le piattaforme telematiche di cui al comma 2;
- al punto 5) riformula il comma 4-bis affermando il principio di unicità del luogo di pubblicazione e di unicità dell'invio delle informazioni, in conformità alle Linee guida AgID in materia di interoperabilità.

- la **lettera c)** prevede che nelle **procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, i lavori della commissione giudicatrice devono essere svolti di regola a distanza con procedure telematiche idonee a salvaguardare la riservatezza delle comunicazioni;**
- la **lettera d)** modifica l'articolo 81:
 - il punto 4) riscrive il comma 4 che, nella nuova formulazione, prevede che presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici è istituito il fascicolo virtuale dell'operatore economico nel quale sono presenti i dati necessari alla verifica dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'articolo 80, l'attestazione SOA di cui all'articolo 84, comma 1, per i soggetti esecutori di lavori pubblici, nonché i dati e documenti relativi ai criteri di selezione di cui all'articolo 83 53 che l'operatore economico carica.
 - il punto 5) inserisce un nuovo comma 4-bis al fine di prevedere che le amministrazioni competenti al rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 80 realizzano, mediante adozione delle necessarie misure organizzative, sistemi informatici atti a garantire alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici la

disponibilità in tempo reale delle dette certificazioni in formato digitale, mediante accesso alle proprie banche dati.

Articolo 55 - Misure di semplificazione in materia di istruzione.

La disposizione semplifica le procedure per l'attuazione e l'accelerazione degli interventi di edilizia scolastica e di quelli che le istituzioni scolastiche sono chiamate a realizzare nell'ambito del PNRR.

Articolo 56 - Disposizioni in materia di semplificazione per l'attuazione dei programmi del Ministero della salute ricompresi nel PNRR.

L'articolo mira alla semplificazione delle procedure connesse all'attuazione degli obiettivi e dei programmi previsti dal PNRR in materia di edilizia sanitaria, mediante lo snellimento delle procedure di rilascio e riconoscimento dei titoli abilitativi.

Articolo 59 - Disposizioni urgenti in materia di perequazione infrastrutturale.

La disposizione si propone di semplificare il procedimento di perequazione infrastrutturale tra le diverse aree geografiche del territorio nazionale., strutturando il sistema in tre fasi: **la prima**, di carattere istruttorio, è costituita dalla ricognizione delle infrastrutture esistenti (strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche, nonché la rete stradale statale, la rete stradale autostradale, ferroviaria, portuale, aeroportuale); **la seconda**, di carattere perequativo, è tesa a individuare, d'intesa con le Regioni, i criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie annualmente disponibili (100 milioni di euro per l'anno 2022, 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033); **la terza** ed ultima, di carattere realizzativo, prevede che entro 30 giorni dalla delibera CIPRESS le singole amministrazioni centrali, assegnatarie di quote di finanziamento, procedano alla pianificazione e individuazione dei soggetti attuatori nonché al monitoraggio del processo.

Tutti gli interventi, infine, devono essere corredati dal Codice unico di progetto.

In collaborazione con gli Studi Legali
Cancrini & Partners – Caporale Carbone Giuffrè e Associati - Leozappa

